

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2262 DEL 02/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA (DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA) – ADOZIONE ADDENDUM.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2456/22

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca è in vigore una Convenzione, adottata con deliberazione n. 1209 del 10/10/2018, per l'espletamento di tirocini da parte di Psicologi in formazione, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia (Dipartimento di Psicologia), che scadrà il 23/09/2023;

Evidenziato che tale convenzione all'art.1 prevede un elenco di Unità Operative dell'Azienda ULSS 7 presso cui far svolgere i tirocini;

Visto che, con nota al prot. 81907 del 20/09/2022 , è pervenuta da parte dell'Università la richiesta di integrare l'art.1 della Convenzione, con la sottoscrizione di apposito Addendum, affinché si preveda l'inserimento, nel suddetto elenco, dell'U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale di Bassano, visto anche l'interesse di una studentessa al tirocinio presso tale Unità Operativa;

Acquisiti i pareri favorevoli sia del Responsabile dell'U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale di Bassano, che del Direttore dell'U.O.C. di riferimento, ossia l'U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, rispettivamente con mail del 7 e dell'8 novembre 2022, agli atti, seguiti dal consenso della Direzione Medica dell'Ospedale di Bassano, pervenuto via mail il 16/11/2022;

Ritenuto il tirocinio un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda vista anche la positiva esperienza maturata con gli studenti della stessa Scuola di Specializzazione;

Per quanto sopra, il Dirigente propone di sottoscrivere l'Addendum, il cui schema è allegato alla presente proposta, il quale prevede l'U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale di Bassano, quale ulteriore Unità sede di tirocinio, ad integrazione dell'art. 1 della Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, adottata con deliberazione n. 1209 del 10/10/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di sottoscrivere l'addendum alla convenzione in premessa citato;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di sottoscrivere l'Addendum, il cui schema è allegato alla presente proposta, il quale prevede l'U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Ospedale di Bassano, quale ulteriore Unità sede di tirocinio, ad integrazione dell'art. 1 della Convenzione con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, adottata con deliberazione n. 1209 del 10/10/2018;
2. di precisare che l'Addendum avrà effetto dalla data di sottoscrizione e farà parte integrante e sostanziale della suindicata Convenzione, in vigore con l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
3. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere sempre concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di incaricare l'U.O. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E L'AZIENDA ULSS 7 "PEDEMONTANA"

PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI

SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA

TRA

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo

1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa

GIOVANNA IANNANTUONI, di seguito indicata come Università;

E

l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti 40

cap 36061 C.F. e P.I. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. CARLO

BRAMEZZA di seguito indicato come Ente Ospitante ;

PREMESSO

che in data 30/10/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l'Università degli Studi di Milano –

Bicocca e l'Azienda ULSS N. 7 Pedemontana, per l'attività didattica nell'ambito della Scuola di

Specializzazione in Neuropsicologia, in particolare: U.O. Neuropsicologia Distretto 1, U.O. Psicologia

Clinica Distretto 2, CSM e Centro diurno - Centro Sanitario Polifunzionale, via Boldrini, 1, Thiene,

SDPC - Ospedale Alto Vicentino, via Garziere, 42, Santorso VI, U.O. Neurologia e Stroke Unit

Ospedale San Bassiano, via dei Lotti 40, Bassano del Grappa;

che tale convenzione è valida sino al termine dell'anno accademico 2022/2023;

che la proposta di addendum è stata approvata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione

Neuropsicologia nella seduta del 5 settembre 2022;

che la proposta di addendum è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento di Psicologia nella

seduta del 9 settembre 2022;

che, con deliberazione n. _____, l'Ente Ospitante approva l'estensione della

Convenzione in essere mettendo a disposizione della stessa Scuola di Specializzazione

rispettivamente anche la Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitativa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNICO

L'Ente Ospitante mette a disposizione, per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Neuropsicologia, gratuitamente, le Strutture:

- U.O. Neuropsicologia Distretto 1
- U.O. Psicologia Clinica Distretto 2
- CSM e Centro diurno - Centro Sanitario Polifunzionale, via Boldrini, 1, Thiene
- SDPC - Ospedale Alto Vicentino, via Garziere, 42, Santorso VI
- U.O. Neurologia e Stroke Unit Ospedale San Bassiano, via dei Lotti 40, Bassano del
- Grappa
- U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa, Bassano del Grappa

La presente appendice ha effetto dalla data della sua sottoscrizione e la stessa durata della convenzione richiamata nelle premesse.

La presente appendice costituisce parte integrante e sostanziale degli atti relativi al regime convenzionale di cui in premessa, già sottoscritti dalle parti contraenti.

Per quanto non espressamente richiamato, si rimanda agli artt. della Convenzione di cui in premessa.

La presente appendice, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972) dall'Università degli Studi di Milano Bicocca ai sensi dell'Autorizzazione n. 95936 del 23/12/2022 per l'importo complessivo di euro 16,00 ai sensi dell' Art. 2 della tariffa Parte Prima annessa al DPR 642/72.

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, 20126 - MILANO

La Rettrice

(Prof.ssa Giovanna Iannantuoni)

per L'A.ULSS7 Pedemontana

via dei Lotti, 40, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Il Direttore Generale

(Dott. Carlo Bramezza)

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.